

REGOLAMENTO COMUNALE D'ATTUAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI
COMUNALI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO. -

L.R. 15-11-1982, N.128 INTEGRATA DALLA L.R. 01-09-1993 N.26 -
ART.54. -

ART. 1 - Il presente regolamento viene emanato per l'attuazione in questo Comune della normativa prevista dalla legge regionale 15-11-1982, n.128, così come integrata dalla L.R. 26/93-art.54, relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regione siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.

ART. 2 - I soggetti obbligati alla pubblicazione della situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono, sono i Consiglieri Comunali in carica, i Presidenti, i Sindaci nonché gli Assessori dal medesimo nominati, i Direttori Generali delle aziende speciali municipalizzate e consorziali, di cui al regio decreto 15/10/1925, n.2578, e degli altri organi ed aziende del Comune.

ART. 3 - I soggetti obbligati di cui all'art.2, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a depositare nella Segreteria Comunale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale che hanno già presentato al Comune entro il 31/12/93, e successivamente redatta sull'apposito modello di cui all'allegato A. Detti soggetti decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

ART. 4 - Per la dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n.128, i soggetti interessati, in carica alla data del 21/09/93, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano, entro i sessanta giorni successivi alla data del 21 settembre 93, a presentare le dichiarazioni emesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina avuta.

ART. 5 - I Consiglieri Comunali eletti a tale carica per la

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Lino Amardo)

prima volta dopo il 31-12-1993 devono depositare nella Segreteria del Comune, una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società. Tale dichiarazione deve essere redatta sull'apposito modello di cui all'allegato B e depositata entro 10 (=) giorni dall'elezione.

ART. 6 - I soggetti previsti dal precedente articolo devono anche depositare nella Segreteria del Comune copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Inoltre sono tenuti a dichiarare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichiarazione, redatta sull'apposito modello allegato C e depositata nella Segreteria Comunale, devono essere allegate le copie delle attestazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18-11-1981, n. 659, relative ad eventuali contributi ricevuti.

ART. 7 - Gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 concernono la situazione patrimoniale come indicata nell'art. 2.

ART. 8 - Entro due mesi dalla cessazione della carica, i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare, nella Segreteria Comunale, una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno in corso, redatta sull'apposito modello allegato D. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 9 - Tutte le dichiarazioni e le attestazioni previste dai precedenti articoli vanno redatte in esenzione di bollo e presentate al Segretario Comunale che rilascia, contestualmente, la ricevuta analitica datata e sottoscritta, per l'avvenuto deposito (vedi allegato E). Non è ammessa altra modalità di deposito.

ART. 10 - Alla scadenza dei termini fissati il Segretario Comunale trasmette al Sindaco un elenco (allegato F) nominativo dei Consiglieri che hanno effettuato i

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Lino Comincioli)

prescritti depositi, e ne specifica il tipo di dichiarazione resa.

ART.11 - Le dichiarazioni ed attestazioni previste dal presente regolamento vengono messe a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune che ne possono prendere visione, a seguito di formale richiesta (allegato G) presentata, in esenzione di bollo, al Sindaco che ne rilascia la relativa autorizzazione.

ART.12 - L'avvenuto deposito di cui all'art.8, sarà reso noto alla cittadinanza, a cura del Sindaco, mediante avviso (allegato H) affisso all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi.

ART.13 - In caso di inadempienza degli obblighi imposti dalla L.R. 15-11-1982, n.128, il Sindaco diffida il Consigliere Comunale (allegato I) ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il Sindaco pubblica all'Albo pretorio la diffida notificata e ne dà notizia al Consiglio Comunale che, nella stessa adunanza, decide eventuali misure da adottare.

ART.14 - Solo per l'anno in corso i termini previsti dai precedenti artt.3 e 7 sono fissati al

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Lino Comarda)